

## INFORMAZIONI CIOFS E CNOS/SCUOLA

14/2021

A cura di d. Bruno Bordignon

### **370/21 Privacy, anche le comunicazioni tra uffici pubblici devono essere rispettose dei dati sensibili. Sentenza**

di *Avv. Marco Barone*

Il Garante riceveva un reclamo con il quale veniva rappresentato che l'USR di una data regione facendo seguito a un esposto presentato dal reclamante al Dipartimento della Funzione Pubblica in merito alle "presunte gravi irregolarità" commesse da una scuola in relazione all'attribuzione delle ore di sostegno previste per gli alunni con disabilità, avrebbe inviato al Dipartimento della Funzione Pubblica documentazione contenente dati personali riguardanti il figlio, comprensiva di informazioni relative allo stato di salute del minore. Si pronuncia con [doc. web n. 9565218] Registro dei provvedimenti n. 67 del 25 febbraio 2021 il Garante per la Privacy.

#### **La normativa in materia di protezione dei dati personali in ambito pubblico**

Il Garante ricostruisce il quadro normativo di cui si riportano i passaggi ritenuti più salienti. "Ai sensi della disciplina in materia, il trattamento di dati personali effettuato in ambito pubblico è lecito solo se tale trattamento è necessario "per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento" oppure "per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento" (art. 6, par. 1, lett. c) ed e)). Al riguardo, si evidenzia che la comunicazione di dati personali – ossia "il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dell'Unione europea, dal responsabile o dal suo rappresentante nel territorio dell'Unione europea, dalle persone autorizzate, ai sensi dell'articolo 2-quaterdecies, al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione, consultazione o mediante interconnessione" – diversi da quelli previsti dagli artt. 9 e 10 del Regolamento (UE) 2016/679, per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, è ammessa se prevista esclusivamente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento (art. 2-ter del Codice). Con riguardo alle categorie particolari di dati personali, inclusi quelli relativi alla salute (in merito ai quali è previsto un generale divieto di trattamento, ad eccezione dei casi indicati all'art. 9, par. 2 del Regolamento e, comunque, un regime di maggiore garanzia rispetto alle altre tipologie di dati, in particolare, per effetto dell'art. 9, par. 4, nonché dell'art. 2-septies del Codice), il trattamento è consentito, quando "necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato" (art. 9, par. 2, lett. g), del Regolamento)".

#### **Non è necessario comunicare anche i dati personali del minore ad altro ufficio pubblico**

"Si osserva al riguardo che, pur essendo l'Ufficio Scolastico regionale tenuto a rappresentare all'Ispettorato per la funzione pubblica tutti gli elementi utili a chiarire gli aspetti relativi alle modalità di assegnazione delle cattedre di sostegno, avrebbe potuto fornire il necessario riscontro nel caso di specie, senza comunicare, al richiamato Dipartimento, anche i dati personali del minore. La comunicazione della specifica documentazione relativa al ragazzo, di fatto, ha determinato, pur se nel limitato contesto della pubblica amministrazione in cui vigono, al riguardo, generali obblighi di riservatezza, un'indebita circolazione di dati personali e, in particolare, di dati relativi allo stato di salute, non necessari al fine di fornire riscontro alle richieste del Dipartimento della Funzione

Pubblica. Si confermano pertanto le valutazioni preliminari dell'Ufficio e si rileva l'illiceità del trattamento di dati personali effettuato dall'Ufficio Scolastico regionale, in quanto tale Ufficio, inviando alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, documentazione contenente dati personali comprensivi di dati relativi alla salute, riguardanti il figlio del reclamante, ha effettuato una comunicazione di dati personali e di dati relativi alla salute in assenza di un idoneo presupposto giuridico e, quindi, in violazione degli art. 6 e 9 del Regolamento, degli artt. 2-ter e 2-sexies del Codice nonché dei principi applicabili al trattamento di cui all'art. 5 par. 1, lett. a) del Regolamento”.

Privacy, anche le comunicazioni tra uffici pubblici devono essere rispettose dei dati sensibili.  
Sentenza - Orizzonte Scuola Notizie